

CAMERA DEI DEPUTATI N. 615-A
622-A**RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE**

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

(RELATORE GUI)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE**d' iniziativa dei Deputati BONOMI, MARENGHI, BABBI, BURATO,
FRANZO, VETRONE, ROSELLI, FINA, SODANO, TONENGO****Proroga per l'annata agraria 1948-49 delle disposizioni vigenti in materia
di affitto di fondi rustici****e d' iniziativa dei Deputati MICELI, GRIFONE, GULLO, BIANCO,
POLANO, CAPALOZZA, CREMASCHI OLINDO, SANSONE,
MANCINI, FORA****Provvedimenti in materia di contratti di affitto di fondi rustici
e di vendita delle erbe per il pascolo***Annunziate il 14 giugno 1949**Presentata alla Presidenza il 9 luglio 1949*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nona Commissione permanente di Agricoltura ha preso in esame con urgenza le proposte di legge n. 615 dell'onorevole Bonomi e altri, presentata l'11 giugno 1949, e n. 622 dell'onorevole Miceli e altri, presentata il 14 giugno 1949, nella convinzione che il problema da esse richiamato meritasse una sollecita soluzione.

È a tutti noto che i contratti agrari di affitto, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione sono a tutt'oggi regolati da provvedimenti eccezionali di blocco, sia in relazione alla durata del rapporto, che (eccezione fatta per la colonia parziaria e la compartecipazione) per la determinazione dell'ammontare del canone o della quota di riparto.

A porre fine a questa situazione straordinaria, in maniera organica e aderente agli obblighi imposti dalla Costituzione, tende il

disegno di legge n. 175, contenente « Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione », presentato alla Camera dei Deputati il 22 novembre 1948 dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Tuttavia, l'ampiezza assunta dai dibattiti da esso sollevati e culminati nella discussione generale, testé conclusasi, ha frustrato l'aspettativa che la nuova legge definitiva potesse succedere ai provvedimenti di proroga fino dalla scadenza dell'annata agraria 1948-49.

Questa constatazione, unita alla considerazione che un periodo di intervallo tra la scadenza delle leggi di proroga e l'entrata in vigore di detta nuova legge sarebbe stato dannoso a tutti gli effetti, ha già indotto la Camera e il Senato a votare la legge 25 giugno 1949, n. 353, con la quale si è prorogata

la durata dei contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione a tutta l'annata agraria 1949-50 e, pure alla medesima data, la validità della cosiddetta tregua mezzadrile, in materia di riparto dei prodotti, già accolta nella legge 4 agosto 1948, n. 1094.

Per la medesima ragione la Commissione ha all'unanimità ritenuta fondata la presente proposta di prorogare a tutta l'annata agraria 1948-49 anche le disposizioni in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo, contenute nella legge 19 agosto 1948, n. 1140, per l'annata 1947-48.

Dette disposizioni riguardano il canone di affitto, per la cui determinazione istituiscono le Commissioni tecniche provinciali dell'equo canone e le Sezioni specializzate presso i Tribunali e dispongono l'assegnazione all'affittuario di un premio di riduzione del 30 per cento del canone, qualora questo sia stabilito in cereali soggetti all'ammasso o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi.

Nessuna solida obiezione solleva l'intervento regolatore dello Stato nella fissazione dell'equità dei canoni, attraverso i due organi delle Commissioni tecniche e delle Sezioni giudiziarie specializzate. La coscienza sociale comune sembra ormai persuasa e delle buone ragioni di principio e delle felici conseguenze pratiche di questo istituto. Si tratta piuttosto di perfezionarne il funzionamento alla luce dell'esperienza di questi anni.

Pertanto la Commissione, confermando quanto disposto in questa materia dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, ha anche accolto le integrazioni e le modifiche di dettaglio tecnico alla medesima apportate dalla legge 3 giugno 1949, n. 371, richiamando di quest'ultima gli articoli 4 e 5 e riproducendone con qualche ulteriore modifica l'art. 1 nel presente art. 2.

Similmente, nell'articolo 3 ha portato una precisazione ulteriore delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 321, per conseguire il medesimo fine di migliorare il funzionamento degli organi suindicati.

Ma neppure la proroga della riduzione del 30 per cento del canone in cereali soggetti ad ammasso può sollevare fondate opposizioni.

Anzitutto, si deve osservare che l'efficacia di questa norma va naturalmente esaurendosi a mano a mano che il regime di ammasso viene abolito o quest'ultimo trasformato da obbligatorio in volontario. Nel 1948-49, per esempio, non funzionerà già più l'ammasso obbligatorio del riso e forse anche del granone e pertanto la predetta disposizione non riguarderà i canoni costituiti da questi cereali e con riferimento al loro prezzo di ammasso.

D'altra parte, nessun mutamento rilevante è intervenuto riguardo il grano rispetto alla annata 1947-48. Se appare probabile una qualche diminuzione del prezzo della parte non contingentata, pare anche vero che i prezzi di produzione siano piuttosto in aumento.

E poi necessario aggiungere che qualora la riduzione del 30 per cento fosse tolta, si verificerebbe una delle due seguenti ipotesi: o un aumento generale dei canoni che gli affittuari (specialmente dell'Italia meridionale, dove prevale la monocultura a grano) difficilmente potrebbero sopportare; o un enorme afflusso di ricorsi alle Sezioni specializzate per l'equo canone, già congestionate per la moltitudine delle pratiche arretrate e tuttora in fase di ricerca della propria definitiva strutturazione.

Queste conseguenze, entrambe dannose, sono evitate dalla proroga, in attesa che l'entrata in vigore della legge definitiva, più volte citata, dia stabile e perfetto assetto alle Sezioni specializzate.

Né è parsa accettabile alla maggioranza della Commissione la proposta contraria di aumentare la riduzione, perché non sorretta da ragioni sufficientemente valide.

Per i canoni di fitto corrisposti in quote di prodotto (anche quando trattasi delle indennità pagate dalle cooperative per la concessione di terre incolte, secondo il disposto del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modifiche e integrazioni) la Commissione ritiene operativa la disposizione dell'articolo 1639 del Codice civile e pertanto applicabili anche ad essi tutte le disposizioni previste dalla presente legge, senza che vi sia necessità di una norma apposita.

Infine, in ossequio all'articolo 81 della Costituzione, il pagamento delle spese dipendenti dalla presente legge viene previsto con prelevamenti dai capitoli 78 e 79 dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1949-50 e secondo modalità, la cui omissione produsse notevoli inconvenienti nell'applicazione della legge 18 agosto 1948, n. 1140.

L'imminenza della corresponsione dei canoni da parte degli affittuari (in parte già iniziata) rende necessario che le questioni relative siano sollecitamente risolte, al fine di evitare contrasti e turbamenti tra le parti.

Pertanto la Commissione si augura che la Camera voglia esaminare con urgenza la proposta di legge, che si onora di sottoporre alla sua approvazione.

GUI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e nelle successive modifiche e integrazioni, si applicano per l'annata agraria 1948-49.

ART. 2.

La Commissione tecnica provinciale, istituita a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determinerà entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'ammontare del canone da considerarsi equo per l'annata 1948-49.

In caso di inosservanza del termine predetto, è data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di procedere allo scioglimento della Commissione e alla nomina di una Commissione tecnica straordinaria, a norma dell'articolo 1 della legge

ART. 3.

Il termine per la presentazione delle domande per la decisione delle controversie sulla materia contemplata dalla presente legge è quello stabilito nell'articolo 10 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, ma non può in ogni caso essere inferiore a sessanta giorni dalla deliberazione della Commissione tecnica provinciale o della Commissione tecnica straordinaria di cui all'articolo precedente.

ART. 4.

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla erogazione di esse si procederà mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei prefetti, nelle cui provincie hanno sede le Sezioni specializzate del Tribunale,

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e negli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, si applicano per l'annata agraria 1948-49.

ART. 2.

Identico.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale.

In caso di inosservanza del termine di cui al primo comma del presente articolo, è data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di procedere allo scioglimento della Commissione tecnica provinciale e alla nomina di una Commissione tecnica straordinaria, a norma dei commi 4° e 5° dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

ART. 3.

Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge debbono proporsi, a pena di decadenza, entro il termine stabilito nell'articolo 10 della legge 18 agosto 1948, n. 1140. In ogni caso il termine non può essere inferiore a 60 giorni dalla deliberazione della Commissione tecnica provinciale o della Commissione tecnica straordinaria, di cui all'articolo precedente.

ART. 4.

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ad esse sarà fatto fronte con prelevamenti sui capitoli 78 e 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50.

Alla erogazione delle dette spese, nonché di quelle dipendenti dalle applicazioni della legge 18 agosto 1948, n. 1140, si procederà mediante emissione di ordini di accreditamento

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

istituite a norma degli articoli 4 e 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio le occorrenti variazioni.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

a favore dei prefetti, nelle cui provincie hanno sede le Sezioni specializzate del Tribunale, istituite a norma degli articoli 4 e 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140.

ART. 5.

Identico.